



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00151 del 20/08/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2025/00134

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 – D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1593/2024 – D.G.R. N. 1075/2025. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 10 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Putignano (BA) - Area delimitata Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53



Il giorno 20/08/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di



prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La D.G.R. n. 903 del 26/06/2025 che modifica ed integra la DGR n. 994/2024;
- La D.G.R. n. 1593 del 25/11/2024 con oggetto Approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026", modifica e integrazione dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024 e



- pluriennale 2024-26 ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
- La Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 di approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*.";
 - La DGR n. 1075 del 29/07/2025 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027" e dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario con atto dirigenziale N. 158 del 18/11/2024 ha aggiornato in Puglia, l'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*" costituita da:
 - zona infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg.(UE) 2020/1201 e s.m.i., che comprende un territorio di larghezza di 2 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all'Adriatico;
 - zona cuscinetto che comprende un territorio di larghezza di 5 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all'Adriatico;
- Il MIPAAF, con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- In Puglia sono presenti aree delimitate per le tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 190 del 12/12/2024, ha affidato, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai seguenti laboratori ufficiali designati e autorizzati ad operare nel territorio regionale e accreditati EN ISO/IEC 17025 o in via di accreditamento:
 - Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ.



Bari;

- CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell'ambiente (SAFE) - Univ. Foggia;
 - CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Bari.
- L'Osservatorio fitosanitario, con determine: n. 54 del 07/04/2025, n. 62 del 15/04/2025 e n. 91 del 19/05/2025, ha affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori innanzi citati, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la DGR 1593 del 25/11/2024;
 - L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR è stato individuato come laboratorio nazionale di riferimento nell'ambito del piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, approvato con Decreto del Ministro 24 gennaio 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 del Reg. (UE) 2017/625 e considerata la presenza nel territorio regionale di 3 sottospecie di *Xylella fastidiosa*, il CNR effettua la caratterizzazione della sottospecie con la PCR in tempo reale sulla base del metodo Dupas et al. 2019 per ogni pianta risultata infetta.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Putignano (BA), a seguito dell'attività di sorveglianza effettuata da ispettori/assistenti fitosanitari, sono state individuate n° 10 (dieci) piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova n. 58P/2025 del 09/07/2025;
 - rapporto di prova n. 59P/2025 del 09/07/2025;
 - rapporto di prova n. 61P/2025 del 14/07/2025;
 - rapporto di prova n. 62P/2025 del 14/07/2025;
 - rapporto di prova n. 63P/2025 del 16/07/2025;
 - rapporto di prova n. 64P/2025 del 17/07/2025;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nella zona cuscinetto dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST 53" in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), aggiornata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con atto dirigenziale N. 158 del 18/11/2024.

DATO ATTO CHE



- Nella zona cuscinetto dell'area delimitata "Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST 53", si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020;
- Le misure di eradicazione del patogeno comportano, ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia



- Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle



forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2025-2027" approvato con D.G.R. N. 1075 del 29/07/2025, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 10 piante di olivo infette di cui ai rapporti di prova n. 58P/2025 del 09/07/2025, n. 59P/2025 del 09/07/2025, rapporto di prova n. 61P/2025 del 14/07/2025, rapporto di prova n. 62P/2025 del 14/07/2025, rapporto di prova n. 63P/2025 del 16/07/2025 e rapporto di prova n. 64P/2025 del 17/07/2025 del CNR, indicati nell'allegato 1/B al presente provvedimento e pubblicati sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nelle zone infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di



- laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Prescrivere nell'agro di Putignano (BA) esclusivamente le misure di eradicazione con priorità alle piante infette, in quanto esso è incluso nella zona



- cuscinetto dell'area delimitata "Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST 53" e, come tale non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.
2. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Putignano (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. Di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestione fitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;
 4. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conducenti nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conducenti, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 10 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
 5. Di stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alla pianta infetta, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* genotipo ST53;
 6. Di applicare nella zona infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
 7. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
 8. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;



9. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:

- il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
- il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Francesco Palmisano dell'Osservatorio fitosanitario (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
- nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
- se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti/assistenti dell'Osservatorio e/o ARIF. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF;

10. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 4, con la seguente modalità:

- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;



- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduuttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
11. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
12. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
13. Di stabilire che, qualora il proprietario/conduuttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
14. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alle D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 e N. 903 del 26/06/2025. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
15. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia;
16. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:



- al Comune di Putignano (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessato all'estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1 (1/A e 1/B), firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO_1_COMPLETO.pdf - 500bb4cd958ca8c3f1fa7223ae48386360fce2c6027b52faffb1941972b8eaf3

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2025/00134 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano

E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1

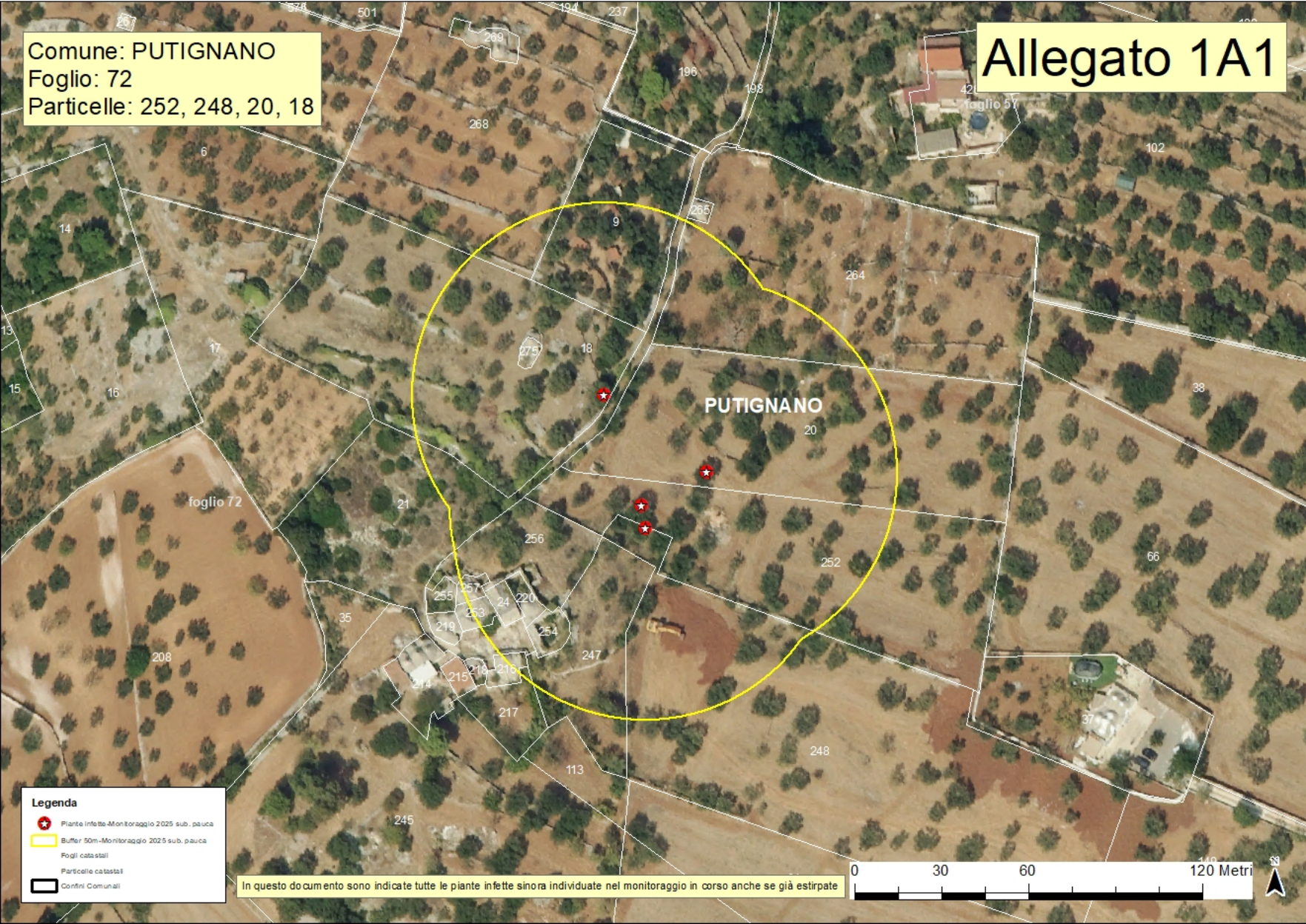


ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 6 (sei) ortofoto

Comune: PUTIGNANO
Foglio: 72
Particelle: 252, 248, 20, 18

Allegato 1A1



Comune: PUTIGNANO
Foglio: 55
Particelle: 334

Allegato 1A2

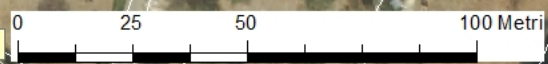


PUTIGNANO

Legenda

- Piante infette Monitoraggio 2025 sub. pauca
- Buffer 50m-Monitoraggio 2025 sub. pauca
- Fogli catastali
- Particelle catastali
- Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate



Comune: PUTIGNANO
Foglio: 57
Particelle: 12

Allegato 1A3

CASTELLAN



Legenda

- ☒ Piante infette-Monitoraggio 2025 sub. pauca
☐ Buffer 50m-Monitoraggio 2025 sub. pauca
☐ Fogli catastali
☐ Particelle catastali
☐ Confini Comunali

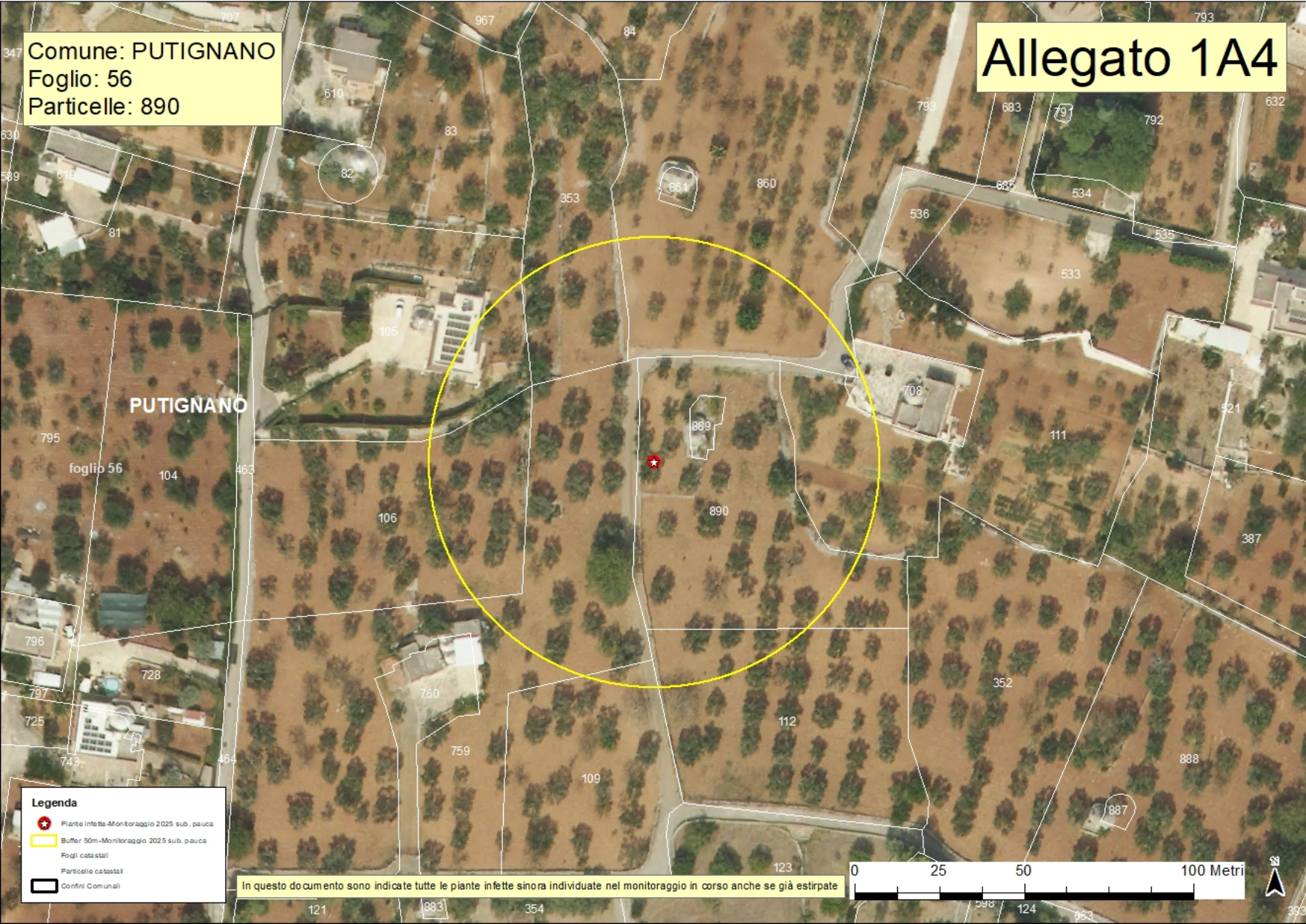
In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

0 25 50 100 Metres



Comune: PUTIGNANO
Foglio: 56
Particelle: 890

Allegato 1A4



In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

Comune: PUTIGNANO
Foglio: 56
Particelle: 39

Allegato 1A5



Legenda

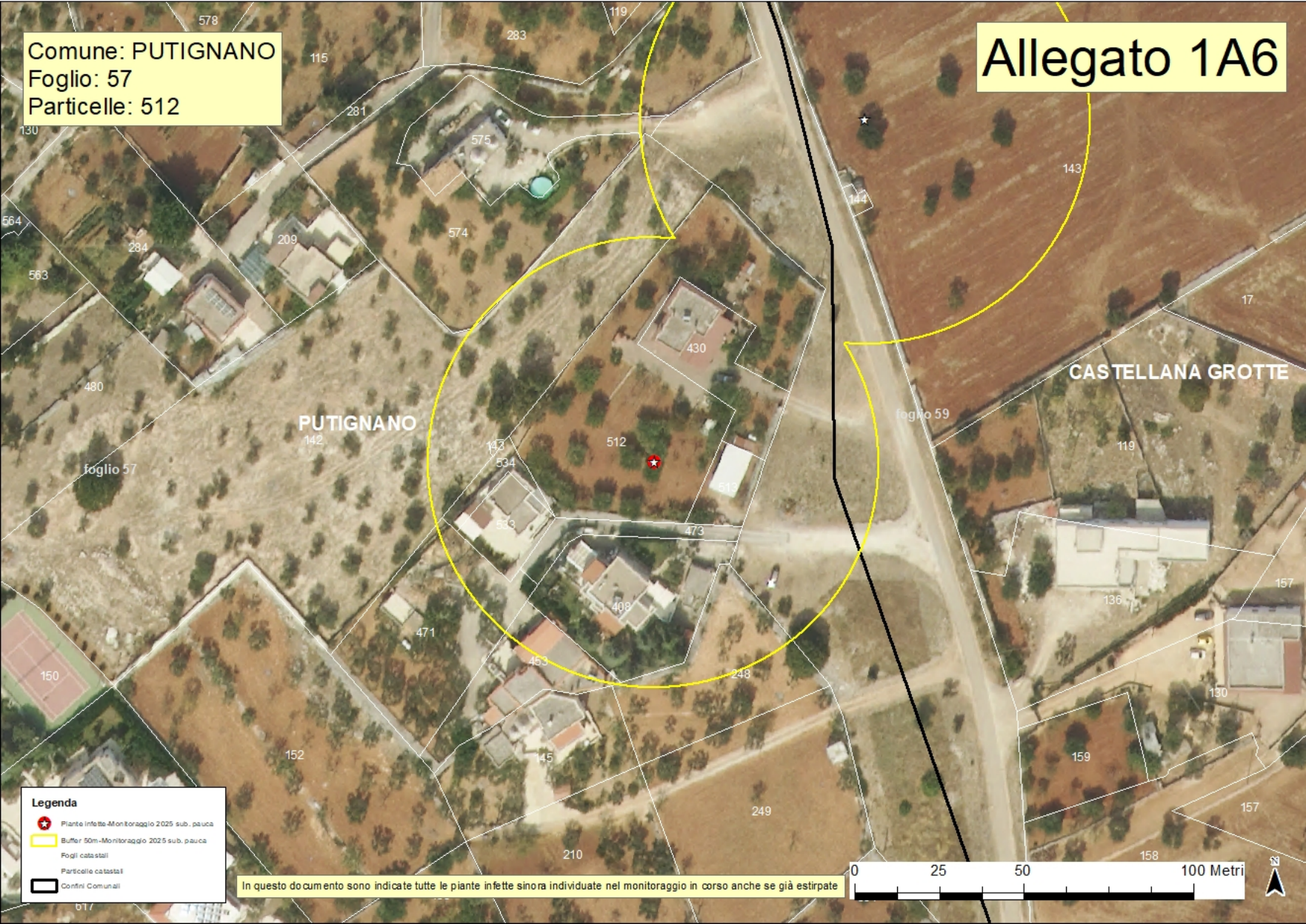
- ★ Piante infette Monitoraggio 2025 sub. pauca
- 50m Buffer 50m-Monitoraggio 2025 sub. pauca
- Fogli catastali
- Particelle catastali
- Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

0 25 50 100 Metri

Comune: PUTIGNANO
Foglio: 57
Particelle: 512

Allegato 1A6



Legenda

- Piante infette Monitoraggio 2025 sub. pauc
- Buffer 50m-Monitoraggio 2025 sub. pauc
- Fogli catastali
- Particelle catastali
- Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

0 25 50 100 Metri

ALLEGATO 1/B

Area delimitata <i>Xylella fastidiosa</i> – sottospecie <i>pauca</i> ST53 – Zona Cuscinetto – PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2025									
AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
PUTIGNANO	1860595	62P/2025 CNR	14/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,15529151	40,83766247	55	334	CHIAROLLA MARIA
PUTIGNANO	1858431	59P/2025 CNR	09/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,1634066	40,84315432	56	39	CAMPANELLA SALVATORE
PUTIGNANO	1858933	62P/2025 CNR	14/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16340184	40,84310779			
PUTIGNANO	1859607	63P/2025 CNR	16/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16010071	40,84023097	56	890	DEMARINIS ELISA PUGLIESE VITA LUIGIA
PUTIGNANO	1857774	61P/2025 CNR	14/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,16710463	40,83932696	57	12	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	1860537	64P/2025 CNR	17/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,17315339	40,83262298	57	512	VITTI COSMO
PUTIGNANO	1858037	58P/2025 CNR	09/07/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,17188433	40,82788982	72	18	LIUZZI PATRIZIA LIUZZI MARIA LUISA LIUZZI GIUSEPPINA SCALELLA SOFIA PINTO PASQUALINA LIUZZI GIUSEPPE PINTO RAFFAELE

									PINTO MARIA ROSARIA
PUTIGNANO	1858036	58P/2025 CNR	09/07/2025	Olivo (Olea europaea)	17,17220217	40,82770818	72	20	CAMPANELLA PAOLO
PUTIGNANO	1858035	58P/2025 CNR	09/07/2025	Olivo (Olea europaea)	17,17201307	40,82757727	72	248	
PUTIGNANO	1858034	58P/2025 CNR	09/07/2025	Olivo (Olea europaea)	17,17200156	40,82762995	72	252	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1858034,1858035,1858036,1858037)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
PUTIGNANO	72	275	LIUZZI MARIO,PINTO PASQUALINA,PINTO RAFFAELE,LIUZZI GIUSEPPINA,PINTO MARIA ROSARIA,
PUTIGNANO	72	252	CAMPANELLA PAOLO
PUTIGNANO	72	248	CAMPANELLA PAOLO
PUTIGNANO	72	247	VIRARDI RICCARDO,COSENZA MARIO
PUTIGNANO	72	254	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	253	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	220	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	268	LOPERFIDO ANTONIO
PUTIGNANO	72	264	LOPERFIDO ANTONIO
PUTIGNANO	72	257	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	217	VIRARDI RICCARDO,COSENZA MARIO
PUTIGNANO	72	216	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	256	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	24	COSENZA MARIO,VIRARDI RICCARDO
PUTIGNANO	72	21	
PUTIGNANO	72	20	CAMPANELLA PAOLO
PUTIGNANO	72	9	CAMPANELLA PAOLO
PUTIGNANO	72	18	PINTO MARIA ROSARIA,LIUZZI PATRIZIA,LIUZZI MARIA LUISA,LIUZZI GIUSEPPINA,SCALELLA SOFIA,PINTO PASQUALINA,LIUZZI GIUSEPPE,PINTO RAFFAELE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1860537)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
PUTIGNANO	57	248	MASI GIOVANNI,MASI PIETRO,MASI ELISA,MASI FRANCESCA,MASI ANNA,MASI VINCENZO
PUTIGNANO	57	574	VITTI CATERINA
PUTIGNANO	57	143	DELFINE GIOVANNI
PUTIGNANO	57	142	DELFINE GIOVANNI
PUTIGNANO	57	534	CALO' GIOVANNI
PUTIGNANO	57	533	CALO' GIOVANNI
PUTIGNANO	57	513	VITTI COSMO
PUTIGNANO	57	512	VITTI COSMO
PUTIGNANO	57	473	CALO' GIOVANNI,CALO' MIRIAM
PUTIGNANO	57	471	CALO' MIRIAM
PUTIGNANO	57	453	CALO' MIRIAM
PUTIGNANO	57	430	VITTI COSMO
PUTIGNANO	57	408	CALO' GIOVANNI

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1859607)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
PUTIGNANO	56	112	PUGLIESE VITA LUIGIA,DEMARINIS ELISA
PUTIGNANO	56	111	SPORTELLI ELISA,GUGLIELMI CARMINE
PUTIGNANO	56	109	DEMARINIS ELISA,PUGLIESE VITA LUIGIA
PUTIGNANO	56	106	DEMARINIS ELISA,PUGLIESE VITA LUIGIA
PUTIGNANO	56	105	TRALCI TOMMASO
PUTIGNANO	56	860	BIANCO MARIA
PUTIGNANO	56	708	SPORTELLI ELISA,GUGLIELMI CARMINE
PUTIGNANO	56	353	PUGLIESE VITA LUIGIA,DEMARINIS ELISA
PUTIGNANO	56	890	DEMARINIS ELISA,PUGLIESE VITA LUIGIA
PUTIGNANO	56	889	PUGLIESE VITA LUIGIA,DEMARINIS ELISA
PUTIGNANO	56	759	PUGLIESE VITA LUIGIA,DEMARINIS ELISA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1858431,1858933)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
PUTIGNANO	56	920	MASTRANGELO MARIO
PUTIGNANO	56	918	MASTRANGELO MARIO

PUTIGNANO	56	686	MASTRANGELO MARIO
PUTIGNANO	56	729	MASTRANGELO MARIO
PUTIGNANO	56	813	GENCO LILIANA,GIGANTE DONATO
PUTIGNANO	56	39	CAMPANELLA SALVATORE
PUTIGNANO	56	38	CAMPANELLA SALVATORE
PUTIGNANO	56	37	CAMPANELLA SALVATORE
PUTIGNANO	56	36	GENCO GIOVANNI,GILIBERTI GIUSEPPINA,GENCO PIETRO
PUTIGNANO	56	27	SABINO ROCCO
PUTIGNANO	56	553	LAERA ALESSANDRO
PUTIGNANO	56	547	GENCO PIETRO
PUTIGNANO	56	545	GENCO PIETRO,GENCO GIOVANNI
CASTELLANA GROTTA	50	267	MASTRANGELO MARIA
CASTELLANA GROTTA	50	165	MASTRANGELO MARIA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1860595)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
PUTIGNANO	55	334	CHIAROLLA MARIA,
PUTIGNANO	54	288	LAERA ANTONIA
PUTIGNANO	54	671	D'ELIA ANNA,PLANTONE ANGELA
PUTIGNANO	54	670	PLANTONE ANGELA,D'ELIA ANNA
PUTIGNANO	54	669	D'ELIA ANNA,PLANTONE ANGELA
PUTIGNANO	54	667	D'ELIA ANNA,PLANTONE ANGELA
PUTIGNANO	54	236	MOREA BIANCA MARIA GAETANA
PUTIGNANO	54	194	MOREA BIANCA MARIA GAETANA
PUTIGNANO	54	619	D'ELIA ANNA,PLANTONE ANGELA
PUTIGNANO	54	617	PLANTONE ANGELA,D'ELIA ANNA
PUTIGNANO	55	484	QUARATO BIANCA,CASTELLANA PAOLO
PUTIGNANO	55	401	LATERZA CESARIO,LOTESORIERE ROSA
PUTIGNANO	55	869	FANIGLIUOLO FILOMENA
PUTIGNANO	55	868	FANIGLIUOLO FILOMENA
PUTIGNANO	55	865	FANIGLIUOLO FILOMENA
PUTIGNANO	55	78	CHIAROLLA MARIA
PUTIGNANO	55	584	LATERZA CESARIO,LOTESORIERE ROSA

PUTIGNANO	55	534	FANIGLIUOLO FILOMENA
-----------	----	-----	----------------------

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1857774)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
PUTIGNANO	57	539	CASTELLANA ROSITA
PUTIGNANO	57	499	RONGHI ANNALISA
PUTIGNANO	57	489	PIZZUTILO ROSA,MEZZAPESA STEFANO
PUTIGNANO	57	17	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	57	15	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	57	14	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	57	13	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	57	12	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	57	11	CAMPANELLA VINCENZO
PUTIGNANO	57	504	GRECO DAMIANO COSMA,GRECO LUIGI ANTONIO
PUTIGNANO	57	503	GRECO LUIGI ANTONIO,GRECO DAMIANO COSMA
PUTIGNANO	57	500	RONGHI ANNALISA